


# Camera Amministrativa Romana

## - STATUTO -



## **STATUTO**<sup>1</sup>

### **Art. 1 - Denominazione**

È costituita, come libera associazione, la "**CAMERA AMMINISTRATIVA ROMANA**".

L'Associazione è retta dal presente Statuto.

### **Art. 2 - Sede**

La Camera Amministrativa Romana ha sede in Roma.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede dell'Associazione, nell'ambito dello stesso Comune, è di competenza del Consiglio Direttivo.

### **Art. 3 - Oggetto**

La Camera Amministrativa Romana è apolitica ed apartitica e non ha fini di lucro. Essa opera in piena autonomia ed indipendenza da qualsiasi Ente, Associazione o potere pubblico o privato e persegue le seguenti finalità:

a) tutelare e promuovere la funzione e l'attività dell'avvocato amministrativista, nonché la dignità, la professionalità, l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocatura amministrativa, assumendo tutte le più idonee e opportune iniziative per assicurare e rendere effettiva la rappresentanza dei relativi interessi nelle competenti sedi istituzionali, giurisdizionali e

---

<sup>1</sup>Testo aggiornato alla delibera assembleare del 17 aprile 2014.

associative;

b) valorizzare la figura dell'avvocato amministrativista e la sua specifica professionalità;

c) rafforzare i vincoli di solidarietà e di colleganza fra gli avvocati amministrativisti;

d) promuovere la consapevolezza della funzione difensiva e favorire la formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione dell'avvocatura amministrativa;

e) promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volti ad assicurare nella giurisdizione amministrativa una tutela piena ed effettiva e ad attuare nel processo amministrativo i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo;

f) promuovere convegni e studi di diritto amministrativo, in particolare su argomenti e questioni di attualità che riguardino l'evoluzione normativa, interpretativa ed applicativa delle materie di interesse associativo.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Camera Amministrativa Romana potrà organizzare seminari, corsi, incontri e dibattiti, aderire e partecipare ad altre associazioni, enti o società, quando ciò sia utile o coerente alle sue finalità, stampare riviste e pubblicazioni, curare i rapporti con il Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati di Roma e con le altre Istituzioni ed Associazioni forensi, nonché il costruttivo confronto con gli Organi della Giustizia Amministrativa e con le pubbliche Amministrazioni, in particolare per quanto attiene agli aspetti organizzativi dell'attività professionale e forense dell'avvocatura amministrativa, nell'interesse del miglior funzionamento della giustizia amministrativa.

#### **Art. 4 - Durata**

La Camera Amministrativa Romana ha durata indeterminata ma può sciogliersi in ogni momento per volontà dell'Assemblea straordinaria dei soci o al ricorrere di altre cause stabilite dal presente Statuto o dalla legge.

#### **Art. 5 - Soci**

Possono essere soci della Camera Amministrativa Romana gli avvocati regolarmente iscritti nell'Albo degli Avvocati di Roma che esercitano attivamente il patrocinio amministrativo e/o l'attività professionale prevalentemente nel settore del diritto amministrativo e pubblico.

In considerazione della competenza funzionale inderogabilmente devoluta dal Codice del processo amministrativo al T.A.R. del Lazio e della giurisdizione del Consiglio di Stato, possono essere altresì soci della Camera

Amministrativa Romana gli avvocati regolarmente iscritti in altri Albi Professionali che esercitano attivamente il patrocinio amministrativo e/o l'attività professionale prevalentemente nel settore del diritto amministrativo e pubblico.

Possono infine essere soci della Camera Amministrativa Romana gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché gli avvocati degli uffici legali degli Enti Pubblici, iscritti negli appositi elenchi speciali dell'Albo degli Avvocati di Roma e di altri Albi Professionali, che esercitano attivamente l'attività forense prevalentemente davanti agli Organi della Giustizia Amministrativa.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa verifica della sussistenza dei predetti requisiti.

Sono soci fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo della Camera Amministrativa Romana.

Sono soci onorari coloro ai quali vengano riconosciuti particolari meriti e/o benemerienze nel settore del diritto amministrativo o per la loro opera in favore della Camera Amministrativa Romana.

#### **Art. 6 - Diritti e Doveri dei Soci**

I soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di partecipare alle Assemblee, alle riunioni,

ai convegni, alle manifestazioni ed alle iniziative tutte organizzate dalla Camera Amministrativa Romana, secondo le modalità di volta in volta stabilite.

Tutti i soci, ad eccezione dei soci onorari, sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il caso di mancato pagamento della quota associativa, il socio non ha diritto di voto in Assemblea.

#### **Art. 7 - Perdita della qualità di Socio**

La qualità di socio della Camera Amministrativa Romana si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere in ogni momento, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con raccomandata a.r. ovvero posta elettronica certificata e il suo recesso avrà efficacia decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, previo avviso all'interessato, per indegnità o altri gravi motivi, per persistente morosità nel pagamento dei contributi associativi, per perdita dei requisiti di cui all'art. 5.

In caso di perdita della qualità di socio, nulla è dovuto al socio o ai suoi eredi per le quote associative versate.

## **Art. 8 - Patrimonio**

Il patrimonio della Camera Amministrativa Romana può essere costituito da:

- a) contributo iniziale dei soci fondatori;
- b) quote associative e contributi dei soci;
- c) erogazioni liberali e contributi da parte di Enti pubblici e privati;
- d) donazioni, eredità e legati;
- e) entrate da convenzioni con società, enti pubblici, privati ed associazioni;
- f) proventi da prestazioni di servizi e cessioni di beni resi dall'Associazione nei confronti dei soci e dei terzi.

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve e qualunque altra componente patrimoniale attiva non potranno essere distribuiti, né direttamente né indirettamente, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da fonti normative.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto, secondo delibera assembleare, in favore di Enti o Associazioni che perseguono scopi analoghi a quelli della Camera Amministrativa Romana o, in mancanza di delibera assembleare, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, con divieto di distribuzione ai soci.

#### **Art. 9 - Organi**

Sono organi della Camera Amministrativa Romana:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Le cariche di membro del Consiglio Direttivo, Presidente, Segretario, Tesoriere, membro del Collegio dei Probiviri della Camera Amministrativa Romana non sono retribuite, hanno durata di tre esercizi e sono rinnovabili.

#### **Art. 10 - Assemblea dei Soci**

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti i soci in regola col pagamento dei contributi associativi e si tiene presso la sede della Camera Amministrativa Romana o in altra sede, anche temporanea, indicata nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea dei soci è convocata, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, in via straordinaria, ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ovvero quando almeno un quinto dei soci ne faccia richiesta scritta



e motivata al Presidente.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto da diramarsi ai soci, anche con strumenti telematici, almeno dieci giorni prima, salvi i casi di eccezionale urgenza. In quest'ultima ipotesi, la convocazione potrà essere effettuata per iscritto con preavviso di almeno tre giorni, anche mediante affissione di appositi avvisi presso la sede ed il sito internet, se esistente, della Camera Amministrativa Romana e presso gli Uffici Giudiziari (TAR Lazio e Consiglio di Stato).

L'avviso conterrà l'ordine degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci; sia in prima che in seconda convocazione, essa delibera a maggioranza dei presenti.

Le seconde convocazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria potranno avere luogo anche lo stesso giorno delle prime, trascorsa almeno un'ora da queste ultime.

Ogni socio ha diritto a un voto.

Il socio può farsi rappresentare per delega esclusivamente da altro socio, ma ogni socio non può essere portatore di più di cinque deleghe.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) sull'approvazione del bilancio annuale;
- b) sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
- c) sulla nomina dei soci onorari;
- d) su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo pone all'ordine del giorno e che non sia espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulla modifica dello Statuto;
- b) sull'approvazione di eventuali regolamenti;
- c) sullo scioglimento della Camera Amministrativa Romana e sulla destinazione dell'eventuale patrimonio attivo di cui all'art. 8.

Le riunioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci saranno verbalizzate e sottoscritte

dal Presidente e dal Segretario su apposito libro.

#### **Art. 11 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da nove soci iscritti all'Albo degli Avvocati patrocinanti dinanzi alla Magistrature Superiori eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea ordinaria.

La prima seduta del Consiglio Direttivo è convocata entro i dieci giorni successivi all'elezione dal Consigliere più suffragato o, a parità di voti, da quello più anziano d'età.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo in particolare:

- a) convoca l'Assemblea dei soci;
- b) attua le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- c) attua gli scopi della Camera Amministrativa Romana e promuove e realizza le iniziative associative;
- d) istituisce commissioni di studio o di lavoro ovvero comitati scientifici composti da esperti ed illustri personalità nel settore del diritto amministrativo, anche non avvocati;
- e) delibera sulle ammissioni e sulle esclusioni dei soci;
- f) predispone eventuali regolamenti da sottoporre

all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei soci;

g) propone all'Assemblea dei soci la nomina di eventuali soci onorari;

h) predispone il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

i) determina la quota associativa annua;

l) autorizza il Presidente ad intraprendere iniziative giudiziarie ed extragiudiziarie necessarie a tutelare i diritti e gli interessi della Camera Amministrativa Romana, nonché i diritti e gli interessi collettivi dei suoi soci;

m) delibera il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale e/o di quella operativa nell'ambito del Comune di Roma.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri compiti specifici e/o particolari attribuzioni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le sedute del Consiglio sono convocate almeno una volta ogni tre mesi dal Segretario su richiesta del Presidente o di almeno tre membri del Consiglio stesso, ovvero di almeno un quinto dei soci, con preavviso, da inoltrarsi anche con

mezzi telematici, di almeno tre giorni, recante indicazione del giorno, ora, luogo della riunione e dell'elenco degli argomenti da trattare. Il Consiglio può deliberare senza formalità di convocazione qualora sia integralmente costituito.

In caso di definitivo impedimento all'esercizio della carica da parte di uno o più dei suoi membri, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione per cooptazione. Al contemporaneo o progressivo venir meno, per qualunque causa, della maggioranza dei membri eletti del Consiglio, quest'ultimo convoca l'Assemblea ordinaria dei soci, da tenersi entro un mese dal verificarsi della ultima vacanza, per la elezione di tutti i membri cessati dalla carica o definitivamente impediti al suo esercizio.

Le riunioni e le decisioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario su apposito libro.

#### **Art. 12 - Presidente**

Il Presidente della Camera Amministrativa Romana vigila sull'osservanza dello spirito associativo e sulla coerenza ed efficacia dell'azione associativa rispetto alle finalità del presente Statuto.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne

firma gli atti, presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, sovrintende all'attuazione delle relative deliberazioni, organizza e coordina, con il supporto del Segretario al quale può a tal fine conferire specifiche deleghe, l'attività associativa.

Nei casi di particolare urgenza il Presidente, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, può decidere autonomamente, salvo tempestiva ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare al Tesoriere, nell'ambito delle sue competenze specifiche, il potere di firma e di rappresentanza dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Segretario.

#### **Art. 13 - Segretario**

Il Segretario della Camera Amministrativa Romana coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni ed in particolare nell'organizzazione e nel coordinamento dell'attività associativa, tiene il Registro degli associati, convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo d'ordine del Presidente, redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo, curandone la tenuta in appositi libri.

#### **Art. 14 - Tesoriere**

Il Tesoriere della Camera Amministrativa Romana provvede alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, tiene la cassa e la contabilità associativa.

#### **Art. 15 - Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci iscritti all'Albo degli Avvocati patrocinanti dinanzi alla Magistrature Superiori, eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto.

Il Collegio dei Probiviri, nella sua prima seduta da convocarsi entro i quindici giorni successivi all'elezione da parte del socio più suffragato o, a parità di voti, da quello più anziano d'età, elegge tra i suoi membri il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza, entro sessanta giorni dalla istanza scritta e motivata dell'interessato, quale arbitro amichevole compositore, senza formalità di procedura, nel rispetto della imparzialità e del diritto di difesa, in modo inappellabile e definitivo su qualunque controversia tra gli associati o tra gli associati e l'Associazione, anche in ordine ad eventuali provvedimenti di diniego d'accoglimento della domanda di adesione alla o di espulsione dalla Camera

Amministrativa Romana.

**Art. 16 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine dell'esercizio, il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, corredato dai documenti giustificativi ed eventualmente da una relazione sull'andamento della gestione, sarà approvato dall'Assemblea dei soci e depositato presso la sede sociale, a disposizione dei soci.

**Art. 17 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, sono applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute.